

R. G. 1105/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa

riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di

dott. Guido Santoro - presidente rel. -

dott. Federico Bressan - consigliere -

dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 11/06/2025 promossa da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*)

con il patrocinio dell'avv. ZANELLA LORENZO e dell'avv. BOSCHETTI CHIARA;

- parte appellante -

contro

Controparte_1

[...] (C.F. *P.IVA_2*

con il patrocinio dell'avv. FEDELE PAOLO FEDERICO;

- parte appellata -

Avente a oggetto: *Pt_2* - *Appello avverso la sentenza del tribunale di Treviso n. 2123/2024 pubblicata in data 11/12/2024.*-

Causa riservata in decisione all'udienza del 7 maggio 2026 sulle seguenti conclusioni delle parti

Parte appellante

“Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atto di citazione di appello, anche con specifico riferimento alle istanze istruttorie ivi richiamate”.

Parte appellata

“Si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni:

1. Dichiarare inammissibili le nuove domande proposte con l'impugnazione accertando

la mancata riproposizione di quelle formalizzate innanzi al Tribunale come pure la tardività della produzione documentale in questo grado;

2. Rigettare comunque l'appello proposto con vittoria di spese e condanna ex art.96 C.P.C.

3. In via istruttoria: rigettare la richiesta avversaria di prova testimoniale per le ragioni esposte, ferma restando la richiesta, in caso di ammissione, di essere ammessi a prova contraria sulle medesime posizioni con il teste *Testimone_1*. Rigettare comunque la pure richiesta C.T.U. del tutto irrilevante ai fini di causa”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatt

1. *Parte_1* ha convenuto in giudizio avanti il tribunale di Treviso [...] *Controparte_1* (e successivamente [...]) *Controparte_1* anche solo “”, quale società risultante dalla fusione per incorporazione della prima) per sentir accertare la nullità e/o l’annullamento e/o l’inefficacia e/o la risoluzione del contratto derivato *Interest Rate Swap 35426* stipulato il 21/6/2011 e del contratto di finanziamento rep. 102091 racc 29557 Notaio *Per_1* i Treviso stipulato in pari data.
2. La banca si è costituita in giudizio, sollevando eccezione di arbitrato quanto alle domande inerenti al derivato e chiedendo, in via subordinata, il rigetto delle domande attoree.
3. Con sentenza non definitiva n. 518/2022 l’adito tribunale ha dichiarato la “*propria incompetenza a decidere sulle domande aventi ad oggetto il contratto di Interest Rate Swap 35426 per essere la controversia devoluta ad arbitrato*”, disponendo la rimessione della causa in istruttoria per la decisione sulla residua materia del contendere. Tale sentenza parziale non veniva impugnata e le parti hanno dato corso al procedimento arbitrale secondo quanto ivi previsto.
4. Con successiva sentenza definitiva n.2123/2024 il tribunale di Treviso ha respinto le domande formulate da *Parte_3*.

Il tribunale ha ritenuto di non poter «pronunciarsi in merito alle domande riguardanti il contratto derivato atteso quanto stabilito dalla sentenza parziale n. 518/2022, passata in giudicato, con la quale questo Tribunale ha dichiarato “la propria incompetenza a decidere sulle domande aventi ad oggetto il contratto di Interest Rate Swap 35426 per essere la controversia devoluta ad arbitrato”, con la conseguenza che non può essere accertata la “nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione” del contratto di finanziamento posto che tale

domanda è condizionata a quella di “previo” accertamento della “nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione” del derivato stesso».

*Secondo il tribunale, l’attrice non aveva chiesto «di accertare la nullità del Derivato in via incidentale poiché nelle conclusioni, come sopra rassegnate, “il previo accertamento” della nullità del predetto contratto richiede l’emissione di una esplicita e precisa pronuncia sul punto che, come tale, è idonea ad assumere il valore di giudicato». Né – secondo il primo giudice – poteva adottarsi una pronuncia in via incidentale, «in merito al contratto derivato dal momento che: -codesto Tribunale con la citata sentenza n. 518/2022 ha dichiarato “la propria incompetenza a decidere sulle domande aventi ad oggetto il contratto di Interest Rate Swap 35426 per essere la controversia devoluta ad arbitrato”; - **Parte_1** ha promosso nell’aprile 2022 il giudizio arbitrale nel quale ha svolto in relazione al “Derivato” le medesime domande formulate nel presente giudizio (doc. n. 34 fascicolo attrice) per cui non può celebrarsi il simultaneus processus innanzi a due giudici diversi, non potendo determinarsi il rischio di un contrasto di giudicati in merito all’accertamento della “nullità e/o annullamento e/ inefficacia e/o risoluzione” del contratto derivato».*

Il tribunale trevigiano ha soggiunto «non è stato dimostrato alcun collegamento negoziale tra il contratto derivato e il contratto di finanziamento; peraltro il finanziamento è stato estinto anticipatamente per cui non può essere dichiarata la sua risoluzione e/o inefficacia né può essere annullato. La circostanza che tra i due contratti non vi sia mai stato alcun collegamento negoziale, tantomeno per volontà delle parti, è quindi confermata dal comportamento della società attrice che ha volontariamente estinto anticipatamente il contratto di finanziamento e non anche il derivato che ha continuato ad avere esecuzione sino alla sua naturale scadenza del 31/08/2023 (doc. n. 13 fascicolo attoreo».

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello **Parte_1**, sulla base dei motivi di seguito sintetizzati, chiedendo l’accoglimento delle domande formulate in primo grado e non accolte dal tribunale.
6. Si è costituita in giudizio **Parte_1** opponendosi all’accoglimento dell’appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell’impugnata sentenza.
7. Precisate dalle parti le conclusioni e depositate le scritture difensive conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 7 maggio 2026.

In diritto.-

a) I motivi di appello

1. Il primo motivo di appello (“*in termini processuali*”) si dirige avverso la statuizione (A) con la quale il tribunale ha ritenuto di non poter pronunciare sulle questioni inerenti ai derivati, siccome devolute al giudizio arbitrale, e (B) alla parte in cui ha ravvisato una rinuncia della parte attrice alla domanda di “pagamento” conseguente alla declaratoria di nullità, non avendola riprodotta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

2. Il secondo motivo è relativo alla parte della sentenza nella quale è stato escluso il collegamento negoziale tra il contratto in derivati e il contratto di finanziamento (A) e censura altresì la ritenuta impossibilità di declaratoria di risoluzione-inefficacia-annullamento a seguito della estinzione del finanziamento (B). Il motivo sottopone a critica anche la sentenza nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza di “*violazioni proprie del contratto di mutuo*” (C), lamentando pure l’erroneità della ritenuta mancanza di prova del danno conseguito all’attrice (D). Il motivo ricorda che la richiesta è diretta alla “*restituzione e/o risarcimento di una somma pari a tutte le somme corrisposte alla banca relativamente al finanziamento*”, individuate in € 1.030.986,31 o comunque in quelle da accertarsi a mezzo di c.t.u. (E).
3. Il terzo motivo ha ad oggetto la sussistenza del collegamento contrattuale e delle conseguenti violazioni sul derivato deducendo la nullità del contratto IRS: (a) per violazione dell’art. 23 tuf; (b) per indeterminabilità dell’oggetto; (c) per violazione dell’art. 30, co. Vi, t.u.f.; (d) per violazione della normativa in tema di trasparenza e/o per immeritevolezza della causa; (e) per assenza degli elementi essenziali del contratto, in particolare della causa e della determinabilità dell’oggetto con conseguente nullità del finanziamento; (f) per richiamo illegittimo al tasso EURIBOR con nullità del collegato finanziamento. Il motivo deduce altresì: (g) per il dolo della banca e/o per l’errore essenziale con annullabilità del collegato finanziamento; (h) per l’inefficacia e/o annullabilità per violazione dell’art. 1711 c.c. con annullamento del collegato finanziamento. Infine, il motivo deduce la “*risolvibilità del contratto derivato per grave inadempimento e la risoluzione del collegato finanziamento*”.
4. Con ulteriore motivo si richiamano le istanze istruttorie formulate in primo grado e respinte dal tribunale, istanze delle quali si sostiene la rilevanza ai fini del decidere.

b) Disamina dei motivi di appello.

1. In estrema sintesi, la tesi prospettata da *Parte_1* si basa (I.) sulla dedotta nullità del contratto in derivati, che - trovandosi in collegamento contrattuale (II.) con il mutuo - dovrebbe comportare la conseguente nullità derivata del finanziamento, del quale pure vengono dedotti autonomi profili di invalidità (III.).
2. Quanto ai profili di nullità del contratto in derivati (I.), la questione è stata devoluta in arbitrato, all’esito del quale essa è stata esclusa (avendo gli arbitri pronunciato invece la risoluzione per inadempimento di quel contratto: v. doc. 5 *Parte_1*). Tale lodo è stato impugnato avanti la Corte d’appello di

Milano, con procedimento che è stato dichiarato estinto (doc. 13 prodotto da *Parte_1* all'udienza di precisazione delle conclusioni). Le parti non hanno peraltro comprovato il passaggio in giudicato di tale lodo (art. 124 disp. att. c.p.c.), elemento che, se risultante in causa, varrebbe a precludere, anche in questo procedimento, la questione della eventuale nullità del contratto in derivati, per effetto del giudicato conseguente all'accertamento *inter partes* della sua validità conseguente alla definitività del lodo.

3. In assenza di una tale prova, si rende pertanto necessario procedere alla disamina nel merito del **primo motivo** di appello incentrato sull'erroneità della decisione del tribunale che non ha proceduto, neppure *incidenter tantum*, alla valutazione di nullità dei derivati, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) presenza di una domanda della parte diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità con "valore di giudicato"; b) preclusione derivante dalla pendenza del giudizio arbitrale avente a oggetto la medesima questione e il connesso "rischio di contrasto di giudicati"; c) mancanza di un dimostrato collegamento tra il derivato e il finanziamento; d) già avvenuta estinzione del contratto di finanziamento, con conseguente ritenuta preclusione della possibilità di pronunciarne la "risoluzione e/o inefficacia" ovvero l'annullamento.

Le argomentazioni sub a) e b) non colgono nel segno e muovono dall'assunto che la parte abbia formulato una domanda diretta all'accertamento con valenza di giudicato sulla validità del derivato, domanda che, in effetti, non è stata svolta, risultando chiaro, dal tenore letterale e dal contenuto complessivo della domanda, che ciò a cui mirava *Parte_1* era di ottenere che incidentalmente e, quindi, ai soli fini della disamina della domanda di nullità derivata del finanziamento, il giudice prendesse in esame la questione di nullità del derivato. La mera ritrascrizione del passo della motivazione ne evidenzia la contraddittorietà. Il tribunale riporta che nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., *Parte_1* aveva chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:

"previo accertamento e/o dichiarazione, in via incidentale, di cause di nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione del contratto derivato.... accertare e dichiarare" la conseguente "nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione del contratto di finanziamento";

"previo accertamento e/o dichiarazione, anche in via incidentale, delle condotte illegittime di cui in atti, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice del risarcimento del danno patito, da quantificarsi in quella somma che risulterà di giustizia..."

per poi osservare che

«la società non aveva “chiesto, pertanto, di accertare la nullità del Derivato in via incidentale poiché nelle conclusioni, come sopra rassegnate, “il previo accertamento” della nullità del predetto contratto richiede l’emissione di una esplicita e precisa pronuncia sul punto che, come tale, è idonea ad assumere il valore di giudicato».

Contrariamente a quanto opinato dal tribunale si deve ritenere che la parte avesse chiaramente inteso ottenere una pronuncia di accertamento circoscritto ai soli fini della materia del contendere residua dopo la separazione della domanda di nullità devoluta alla cognizione arbitrale.

No dalla dalla riportata formulazione della domanda, come formulata da Parte_1, desumere in alcun modo che la stessa intendesse ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato sul punto della nullità dei derivati, essendo – anzi – ben chiaro come la verifica sulla validità del contratto in derivati fosse richiesta in esclusivo riferimento alla dedotta nullità del contratto di mutuo e a tali limitati ed esclusivi effetti.

Né si versa in ipotesi di esigenza di decidere la questione “per legge”, non ricorrendo nessuna previsione normativa – invero da nessuno neppure invocata – che imponga l’accertamento della nullità del contratto con effetto di giudicato.

La accertata natura meramente incidentale dell’accertamento richiesto vale a rendere privo di pregio anche il secondo argomento speso dal tribunale per sostenere la sua decisione di non procedere alla disamina nel merito della domanda, ossia che si profilerebbe un contrasto di giudicati, in quanto, non trattandosi di un accertamento con efficacia di giudicato, è in radice escluso il paventato contrasto.

4. Rimane pertanto da verificare la questione inerente al dedotto **collegamento contrattuale**. La questione è svolta nell’atto di appello al paragrafo n. 3. sub lettera A. In proposito il motivo di appello non è meritevole di accoglimento. Occorre al riguardo ricordare che *«il “contratto collegato” non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti»* (Cass civ., Sez. II, 28 giugno, 2001, n. 8844); ciò che si definisce collegamento negoziale non è che un particolare atteggiarsi dell’uno o dell’altro contratto in vista di un certo risultato: al di fuori dei casi di collegamento “necessario”, perché legalmente previsto, il sintagma traduce il risultato di un’attività ermeneutica condotta valorizzando l’aspetto funzionale della complessiva ed unitaria operazione divisata dalle parti.

Nel collegamento negoziale “atipico” si esprime invero in pieno l’esercizio dell’autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negoziali composte da

plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse.

Secondo l'insegnamento della suprema Corte, in particolare, il collegamento tra i contratti *"è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia"* (Cass. civ., Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7524).

Più precisamente, la fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi è un fenomeno *"che incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria"* (Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3645), interdipendenza che produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi *"simul stabunt, simul cadent"* (Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2013 n. 7255), in quanto *"le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia"* (Cass. civ., 18 gennaio 1988, n. 321; Cass. civ., Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7524; Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2015, n. 13888).

La s. Corte ha anche spiegato che *"nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota"* (Cass. civ., Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25840).

Merita ricordare altresì l'ipotesi del *"collegamento per accessorietà"*, o *"collegamento unilaterale"*, nel quale si discute circa l'influenza delle vicende che riguardano *"il contratto principale"*, quali, ad esempio, l'invalidità o la risoluzione, sulle sorti del contratto *"accessorio"*; mentre le vicende del contratto accessorio non si riflettono sulle sorti del contratto principale. Nel collegamento *"bilaterale"* l'interdipendenza dei regolamenti risulta invece reciproca.

Alla stregua di tali principi nella vicenda sottoposta a questa corte non emerge in alcun modo la sussistenza di un collegamento contrattuale bilaterale tra il contratto in derivati e il contratto di finanziamento nei termini prospettati dall'appellante.

Innanzitutto, l'appellante pare non tener conto della conseguenza della sua prospettazione, ossia che dovendosi a suo dire ritenere avvinti i due contratti (finanziamento e derivato) dal collegamento con applicazione della regola *simul stabunt simul cadent*, ciò condurrebbe a dover considerare già sciolto anche il contratto in derivati, volta che, come è pacifico, il finanziamento è venuto meno

(essendo stato già estinto), circostanza con la quale l'appellante non si confronta.

In ogni caso, sul punto il tribunale ha ritenuto che non fosse *“stato dimostrato alcun collegamento negoziale tra il contratto derivato e il contratto di finanziamento”* e che *“l’insussistenza del collegamento negoziale tra il derivato e il mutuo”* si rivelava dalla condotta della stessa *Parte_1*, in quanto anche dopo l’estinzione del mutuo, *“il contratto derivato ha... continuato, sempre per volontà di Parte_1 ad avere efficacia ed esecuzione”* (sentenza appellata, pag. 5).

La valutazione sul punto del tribunale merita condivisione e si basa su elementi rilevanti e significativi. Invero, come sopra pure ricordato, la condotta tenuta dai contraenti è un elemento correttamente valorizzato dal primo giudice, in quanto certamente rilevante ai fini della qualificazione del collegamento negoziale bilaterale. Non coglie nel segno, pertanto, l’argomento mobilitato in proposito dall’appellante (*“il collegamento negoziale... deve essere valutato al momento del sorgere del contratto e non a posteriori... il collegamento viene ricondotto alla causa del contratto e, quindi, a un suo momento genetico”*: appello, pag. 16).

La condotta delle parti, infatti, è elemento rilevante al fine di verificare la sussistenza, al momento della stipulazione dei contratti, del collegamento contrattuale invocato e, come rilevato, la circostanza che sia stata la stessa *Parte_1* ad estinguere anticipatamente il finanziamento non può che deporre nel senso della indipendenza di quel contratto rispetto all’investimento in derivati.

Ciò posto, va escluso che la sussistenza di un collegamento biunivoco tra i due contratti possa trarsi dalla previsione negoziale richiamata dall’appellante, ossia dall’articolo 2 del contratto di finanziamento ove è previsto che la mutuataria si obbliga alla *“formalizzare la copertura del rischio di tasso di interesse tramite strumenti finanziari derivati per il 100%... del finanziamento”*.

Innanzitutto, il tenore della menzionata clausola smentisce la tesi dell’appellante, ossia che la stipulazione del derivato a copertura fosse stata posta nell’ambito della regolamentazione contrattuale del finanziamento in termini di *“condizione essenziale”*. In secondo luogo, e ulteriormente, l’assunzione di un’obbligazione a carico di una sola parte non è coerente con la sussistenza di un collegamento contrattuale che riposa in un nesso che avvince sotto il profilo causale i vari contratti, finendo per configurare la stipulazione del derivato come oggetto di un mero impegno in tal senso da parte di *Pt_1* [...]. Neppure gli altri elementi mobilitati dall’appellante si rivelano idonei a dare sostegno alla sua prospettazione: la comunicazione del 16 maggio 2011 e la

correlativa missiva al notaio (doc. 2-3 Parte_1) non fanno altro che ribadire quello che poi sarebbe stato tradotto nel testo del già esaminato articolo 2 (*“dovrà consentire l’acquisizione delle garanzie e il rispetto della condizioni indicate nella lettera del 16.05.2011”*). La contestualità delle due operazioni ancora non vale a rivelare che si trattasse di un’unica operazione tale per cui il venir meno del contratto in derivati comportasse perciò solo il venir meno del finanziamento.

Si vuol in altri termini affermare che il contratto in derivati non si pone affatto come premessa logica ed economica del finanziamento, al punto che il venir meno di esso sia tale da lasciare insoddisfatto l’interesse che aveva mosso le parti a contrarre. Si può – anzi – se mai ravvisare una situazione di dipendenza unilaterale del derivato rispetto al finanziamento, nel senso che erano le vicende attinenti al finanziamento a poter influenzare il negozio in derivati e non già viceversa, come nel caso di c.d. “collegamento per accessorietà”, o “collegamento unilaterale”, nel quale si discute circa l’influenza delle vicende che riguardano “il contratto principale”, quali, ad esempio, l’invalidità o la risoluzione, sulle sorti del contratto “accessorio”; mentre le vicende del contratto accessorio non si riflettono sulle sorti del contratto principale.

Esclusa la ricorrenza di un vincolo tra i contratti di finanziamento e in derivati tale per cui la nullità del secondo possa comportare l’invalidità anche del primo, tutti i motivi relativi alla ipotizzata invalidità del contratto in derivati rimangono assorbiti dalla accertata loro irrilevanza sull’autonomo contratto finanziamento (si tratta dei motivi svolti nel paragrafo n. 4 dell’atto di appello), così come superata deve ritenersi la questione della sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo. Anche la questione in ordine alla ipotizzata “rinuncia” alla domanda di condanna (paragrafo 2.B dell’appello) conseguente alla declaratoria di invalidità-risoluzione del finanziamento resta assorbita dalla esclusione del collegamento e dalla conseguente esclusione degli effetti della prospettata invalidità del contratto in derivati. Si tratta delle doglianze di cui ai paragrafi sub n. 3A., 3B. e 4.

La parziale fondatezza del primo motivo, nella sola parte in cui censura la negazione della possibilità di un accertamento incidentale, non conduce dunque alla riforma della decisione, poiché l’esclusione del collegamento negoziale rende irrilevante, ai fini della sorte del finanziamento, ogni accertamento sulla validità del derivato.

5. Occorre quindi prendere in disamina i motivi con i quali si deducono autonomi vizi del mutuo [§ 3. *“i motivi di appello in termini sostanziali”* sub lettera C.

“l’assenza di elementi a sostegno delle violazioni proprie del contratto di mutuo”, pag. 18 dell’appello].

I motivi relativi alle *“violazioni proprie del contratto di mutuo”* si risolvono nel richiamo di quanto esposto *“alle pagine 64-67 dell’atto citazione in merito alla mancata indicazione della legge finanziaria di determinazione degli interessi”*, per sostenere che il tribunale avrebbe errato nel giudicare generiche le argomentazioni in proposito espresse *“perché non può essere generico un argomento dettagliato, esplicitato, corroborato da elementi tecnico-contabili e da corredo giurisprudenziale”*, senza neppure considerare che si trattava di difesa che era stata anche accolta da una recente pronuncia del tribunale di Padova (n. 605/2025: *ivi*, pag. 19).

La disamina della regolamentazione contrattuale restituisce innanzi tutto che risulta indicato il tasso annuo nominale annuo [art. 4 *“La presente operazione viene regolata: a) fino alla scadenza del 31 agosto 2011 (per gli importi erogati entro tale data) al tasso nominale annuo del 4,20% (quattro virgola venti per cento); b) successivamente, al tasso nominale annuo determinato, per ciascun semestre mancante alla scadenza contrattuale delle singole Quote di finanziamento, secondo il “regolamento” che, debitamente firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “C”, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dai comparenti, per formarne parte integrante e sostanziale. La componente fissa richiamata nel regolamento stesso viene stabilita nella misura del 2,70% (due virgola settanta per cento) annuo”*].

È inoltre presente la regolamentazione dei termini del rimborso e del pagamento degli interessi [«La “Ditta finanziata” si obbliga a rimborsare il finanziamento entro il 31 maggio 2027, mediante pagamento delle quote di capitale previste nei “piani di ammortamento” che, debitamente firmati dalle parti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto le lettere “D” ed “E”, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dai comparenti, per formarne parte integrante e sostanziale, nonché a corrispondere, insieme alle quote di capitale suindicate, gli interessi, in via trimestrale posticipata, calcolati - sulla base dell’anno civile (365 giorni), con divisore 365 - al tasso determinato come precisato al precedente art. 4.

La “Ditta finanziata” si obbliga altresì a corrispondere alla CP_1 nel periodo di preammortamento, alle scadenze trimestrali previste nei suaccennati piani di ammortamento, rate di soli interessi posticipati, calcolati - in relazione agli importi prelevati e dalla data di relativo prelievo – come indicato al precedente paragrafo].

Negli allegati richiamati e facenti “parte integrante e sostanziale” del contratto si rinvencono il regolamento per il pagamento degli interessi (All. C: *“in via trimestrale posticipata alle scadenze del 28/2, 31/5, 31/8 e del 30/11 di ciascun anno”*; successivamente al termine indicato all’articolo 4 il tasso di interesse nominale annuo posticipato verrà rideterminato per ogni trimestre come segue: *“tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, rilevato dalle pubblicazioni del Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365 ... aumentato di 2,70 punti percentuali”*).

I piani di ammortamento allegati sub D all'atto notarile recano l'indicazione delle varie quote capitale oggetto delle singole rate, nel mentre gli interessi stabiliti all'articolo 4 su di esse vanno calcolati secondo quanto stabilito al già riportato articolo 5 (*"corrispondere, insieme alle quote di capitale suindicate, gli interessi, in via trimestrale posticipata, calcolati - sulla base dell'anno civile (365 giorni), con divisore 365 - al tasso determinato come precisato al precedente art. 4"*).

In definitiva, risultano tutti gli elementi necessari per ritenere determinato-determinabile il contenuto dell'obbligazione a carico del mutuatario, con l'espressa indicazione: - dell'importo erogato; - della durata complessiva del finanziamento (16 anni: 31-5-2027); - del numero e della periodicità delle rate; - della periodicità di corresponsione degli interessi (trimestrale posticipata); - del tasso di interesse (TAN); - del piano di ammortamento e della composizione delle rate. Il che esclude, come già osservato da Cass. s.u. n. 15130/2024, ogni deficit in termini di determinatezza-determinabilità, nonché di trasparenza.

La seconda doglianza inerente a *"violazioni proprie del contratto di mutuo"* è relativa all'Euribor, essendo il tasso contrattuale configurato, come visto, in termini di uno spread sul predetto saggio di interesse, in riferimento al quale il tribunale ha ritenuto che *"le manipolazioni accertate"* riguardavano *"un periodo precedente (anni 2005-2008) la stipula del contratto di finanziamento de quo, avvenuta il 21/06/2011 (doc. n. 4 fascicolo attrice), per cui la manipolazione non ha comunque riguardato il finanziamento medesimo"* (sentenza appellata, pag. 6).

L'appellante deduce il fraintendimento nel quale sarebbe incorso il tribunale nell'intendere la violazione dedotta da *Parte_1*. L'appellante espone che l'argomento non trovava fondamento nella manipolazione del tasso, la quale costituiva unicamente *"un argomento a sostegno della nullità generale di esso parametro, fondato sulla incertezza dei criteri utilizzati per determinare l'Euribor"*. La doglianza non ha pregio.

Occorre ricordare che la giurisprudenza della suprema Corte ha avuto occasione di occuparsi della determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo, nella pronuncia n. 8028 del 30 marzo 2018, che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la

difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione. La menzione di un precedente di merito (Trib. Padova n. 605/2025, neppure prodotto in causa, non vale ad apportare effettivi elementi a favore della tesi dell'appellante, non essendo neppure consentito alla corte di verificare la situazione fattuale e giuridica sulla quale si sarebbe espresso il tribunale patavino.

Per Cass. 26 giugno 2019 n. 17110, nella vigenza del D.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere determinato *per relationem*, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing. La Corte chiarisce che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 T.U.B. - non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione *per relationem* alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca - oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative. La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "*il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. È evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19 maggio 2010, n. 12276). La determinabilità *per relationem* del tasso di leasing escluderebbe dunque l'irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (v. Cass. 26 giugno 2019 n. 17110; Cass. 26 giugno 2019, n. 16907; sempre con riferimento alla materia del leasing ed alla determinabilità del relativo tasso, v. Cass. 13 maggio 2021, n. 12889). Tale indirizzo è stato ribadito ancora di recente: "*Nei contratti bancari, l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall'art. 117, comma 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del*

tasso e non determinati unilateralmente dalla banca” (v. Cass. 27 febbraio 2024, n. 5151; 13 giugno 2024, n. 16456).

Ciò premesso, va ricordato che il contratto prevede – oltre a un tasso di interesse espressamente indicato sino al 31-8-2011 (4,20%) per il primo semestre – per il periodo successivo richiama l'allegato “C” ove si richiama il “*Tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, rilevato dalle pubblicazioni del Comitato di gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) secondo il criterio del calcolo giorni effettivi /365 e diffuso sui principali circuiti telematici, per valuta il giorno di inizio di maturazione interessi di ciascun trimestre (con arrotondamento allo 0,05 superiore) aumentato di: 2,70 punti percentuali, intendendosi quindi per giorno di quotazione dell'EURIBOR il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio maturazione interessi indicata in contratto*”, precisandosi che la componente fissa veniva determinata nel 2,70%.

Orbene, il tasso Euribor è un indice fissato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), come media dei tassi di deposito interbancario, e dunque determinabile in modo costante, in base a un articolato procedimento di rilevazione, in ogni caso sottratto al rischio di determinazione unilaterale da parte del singolo istituto di credito. Il che vale a escludere il profilo di indeterminazione anche sotto il profilo e nei termini propugnati con la doglianza in disamina.

Ne consegue altresì il rigetto della domanda restitutoria e/o risarcitoria formulata dall'appellante, difettando il presupposto dell'invalidità, inefficacia, annullamento o risoluzione del contratto di finanziamento, nonché la prova di un autonomo fatto illecito causalmente produttivo del danno allegato.

6. Le istanze istruttorie, inspite in questa sede con un richiamo a “*quelle capitolate nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.*” e anche l'istanza di ammissione della c.t.u. non possono trovare ingresso. Si tratta di 39 capitoli di prova per testimoni che riguardano circostanze del tutto irrilevanti ai fini del giudizio. Così in particolare, quanto alla ipotizzata sussistenza di un collegamento contrattuale, i capitoli si limitano in buona sostanza a reiterare la tesi che si era trattato di un derivato a copertura (circostanza pacifica) e quanto già emergente dalla documentazione versata in atti e sopra passata in disamina al fine di pervenire all'inesistenza del collegamento. I residui capitoli (a partire dal 28), relativi alle abitudini di vita del *Per_2* nel corso delle giornate 20-22 ottobre 2011, mirerebbero a dare sostegno alla tesi della nullità del derivato per violazione dell'art. 30, co. 6, t.u.f., questione in radice superata dal mancato riscontro del nesso di collegamento bilaterale fra i due contratti. In tale contesto, non si rende in alcun modo necessario o anche solo opportuno un approfondimento tecnico officioso su dati ed elementi che risultano chiaramente in causa e che non abbisognano di un apprezzamento tecnico.

7. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
8. Non ricorrono, infine, i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo profili di mala fede o colpa grave nella proposizione dell'impugnazione, invero neppure compiutamente allegati dalla parte appellata.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000), salvo che per la fase trattazione-istruttoria, attesa la sua limitata rilevanza in sede di appello, dato atto del mancato deposito della nota spese.

Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante.

PER QUESTI MOTIVI

definendo l'appello proposto da *Parte_1* contro la sentenza n. 2123/2024 del tribunale di Treviso, lo respinge e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;

condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese sostenute da [...] *Controparte_1* spese che liquida in € 29.033,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;

dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante.-

Venezia, 28 maggio 2026.

Il presidente est.

Guido Santoro